

m. 63		
07000602202		
Tribunale di Campobasso		
N. <u>1420</u>	05 MAG 2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE

visti

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 1, lett. k, e l'art. 2;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23 febbraio 2020 e recanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere l) e m);
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23 febbraio 2020, recante "Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 26 febbraio 2020, recante "Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2020, recante "Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative";
- le Linee Guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sottoscritte in Roma il 28.2.2020, al fine di assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da assicurare l'efficace funzionamento degli uffici giudiziari limitando disagi e disfunzioni e garantendo la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo, oltre che del personale amministrativo, sia nelle aule di udienza che negli spazi ad esse adiacenti, nelle cancellerie, nelle segreterie e in ogni altro ufficio, e garantire nel modo più efficace possibile tali obiettivi assicurando moduli di azione uniforme su tutto il territorio nazionale;
- il D.P.C.M. del 1 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 - contenente Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento

dell'attività giudiziaria;

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - contenente Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conv. con modd. in L. 24.4.2020 n. 27;

- il Decreto Legge n. 23 del 8.4.2020 - contenente Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

- il Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28;

- la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020 (Emergenza sanitaria COVID-19: indicazioni logistiche agli uffici giudiziari).

- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 2 maggio 2020, recante prime direttive in tema di organizzative per avvio cd. "fase due";

richiamati

- i propri provvedimenti n. 681 del 25.2.2020, n. 159 Int del 28.2.2020 e n. 166 Int del 3.3.2020, dettanti misure per prevenire il contagio da COVID-19 comunicati a tutto il personale del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace;

- il proprio provvedimento n. 171/20 Int del 9.3.2020, con il quale ha disposto che tutti i giudici del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace si attenessero alle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 11 dell'8.3.2020 in materia di rinvio, con eccezioni, di tutte le udienze civili e penali fissate tra il 9.3.2020 e il 22.3.2020;

- il proprio provvedimento n. 857 U. del 10.3.2020 - di cui ha disposto l'affissione nelle bacheche degli Uffici e la pubblicazione sui siti internet degli Uffici, nonché la comunicazione alla signora Presidente della Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, a tutti i Giudici e a tutto il Personale Amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace, al Ministero della Giustizia, al sig. Prefetto in sede, al sig. Presidente della Regione Molise, al D.G. dell'ASREM - contenente ulteriori disposizioni da adottarsi già nel corso del periodo di applicazione delle norme di cui all'art. 1 del Legge 8 marzo 2020 n. 11 (di differimento urgente delle udienze, con eccezioni, e sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. e sino al 22 marzo 2020), mediante anticipazione di alcune delle misure da prendersi entro il 22.3.2020, per il periodo corrente dal 23.3.2020 al 31.5.2020, segnatamente in materia di apertura al pubblico degli uffici e regolamentazione delle modalità di accesso agli stessi, nonché di ricezione degli atti, al fine di ridurre al minimo i contatti diretti tra personale amministrativo, giudici e utenti;

- il proprio provvedimento n. 224/20 Int del 19.3.2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18 nel testo originario;

- il proprio provvedimento n. 285/20 Int del 10.4.2020, di attuazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 83 del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36 D.L. n. 23/2020;

- il proprio provvedimento n. 1260/20 del 21.4.2020, nonché l'analogo provvedimento del 17.4.2020, con i quali sono state dettate ulteriori disposizioni, per prevenire il contagio in seguito all'aggiornamento del DVR relativo alle due sedi del Tribunale di Campobasso e del DVR relativo all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso;

rilevato che

l'art. 1 co. 2 della L. 24.4.2020 n. 27 - di conversione con modifiche del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - ha abrogato i Decreti Legge 2.3.2020 n. 9, 8.3.2020 n.11 e 9.3.2020 n. 14, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla loro base e dunque abrogato il comma 22 dell'art. 83 del D.L. convertito;

l'art. 83 D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla Legge 24.4.2020 n. 27 di conversione, già prima della conversione dall'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23¹ e, dopo la conversione, dall'art. 3 del Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28, ai commi 1/21, detta una disciplina, in parte diversa, da quella abrogata, per il periodo 9.3.2020/11.5.2020/31.7.2020, dunque anche per il periodo di vigenza delle norme abrogate;

in particolare, l'art. 83 D.L. n. 18/2020, come sopra modificato e nel testo attualmente vigente, per quanto rileva in questa sede, prevede:

Al comma 1 che:

"Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020".

Al comma 2 che:

"Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546".

Al comma 3 i casi in cui non operano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:

"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal

¹ L'art. 36 del D.L. n. 23 del 8.4.2020, in vigore dal 9.4.2020, primo giorno successivo alla sua pubblicazione, in data 8.4.2020, in G.U., al comma 1 ha disposto che:

"1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020".

al comma 2 ha disposto che:

"2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020".



ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Al comma 4 che:

“Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”.

Al comma 5 che:

“Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)”.



Al comma 6 che:

“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti”.

Al comma 7 che:

“Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole



istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”.

Al comma 7 bis che:

“Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi”.

ritenuto che

in data prossima all'11.5.2020 deve essere adottato, per il periodo 12.5.2020/31/7.2020, il provvedimento di cui all'art. 83, commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv. con modd. in L. n. 27 del 2020, tenuto conto del disposto di cui all'art. 36 D.L. n. 23 dell'8.4.2020 e del disposto di cui all'art. 3 D.L. 30.4.2020 n. 28, che lo hanno modificato;

l'emergenza epidemiologica, in corso anche in questa Regione, rende necessario da un lato garantire una ripresa almeno parziale dello svolgimento dell'attività giudiziaria già sospesa e dall'altro assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da prevenire il rischio di diffusione del contagio da COVID-19, dovendosi, in proposito, necessariamente tenere presente che il livello di capacità del sistema sanitario regionale ad affrontare l'epidemia incide direttamente sulle scelte che i capi degli Uffici giudiziari del distretto devono adottare;

rilevato che

nella riunione in data 11 marzo, convocata dalla Presidente della Corte di Appello, il Direttore Generale dell'ASREM aveva evidenziato l'esistenza, in Regione, di gravi criticità - tra cui:
a) quella derivante dal limitato numero di posti letto disponibili nei reparti di terapia intensiva degli ospedali; in particolare, gli unici posti letto disponibili per infettati da COVID-19, nei reparti di terapia intensiva sono, in totale, 10 e tutti a Campobasso (di cui 3 già occupati) anche se ne è stato programmato l'aumento fino a 45 in tempi che, tuttavia, non sono stati precisati; b) quella derivante dal numero limitato delle unità di personale sanitario in servizio presso le strutture ospedaliere, alle quali si aggiungono i problemi di tensione del personale stesso, che hanno già provocato alcune defezioni nonché il rischio di contagi del personale stesso, contagi già verificatisi e che hanno determinato la chiusura temporanea dell'ospedale di Termoli - evidenziando, quindi, l'impossibilità di fronteggiare un alto picco di contagio in una Regione, come il Molise, tra quelle con il più elevato tasso di popolazione anziana, la necessità di limitare al massimo gli accessi negli uffici giudiziari e, di conseguenza, esprimendo il parere che le udienze, fatte salve le funzioni essenziali, dovessero essere sospese per la durata massima originariamente prevista dall'abrogato art. 2 del D.L. n. 11/2020;



con la nota prot. 56335 del 4 aprile 2020 il Presidente della Regione Molise ha trasmesso la nota dell'Autorità Sanitaria Locale, che - in risposta a specifica richiesta della Presidente della Corte di Appello - ha confermato il parere precedentemente espresso, rappresentando la necessità di una ulteriore sospensione delle udienze per il periodo di emergenza;

con la successiva nota prot. n. 69000/2020 del 4.5.2020, il Presidente della Regione Molise ha trasmesso la nota dell'Autorità Sanitaria Locale, che ha ritenuto ragionevole - in un'ottica prudenziale di tutela della salute pubblica - una proroga del rinvio delle udienze, fatte salve le funzioni essenziali, fino al 31.5.2020, misura prevista dalla lett. g) del comma 7 dell'art. 83 D.L. n.18\2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.L. n.18\2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27 - ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 - nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020;

sentiti

la Presidente della Corte di Appello, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, il Presidente della Camera Penale di Campobasso, il Presidente di Sezione, i Giudici del Tribunale di Campobasso, il Dirigente Amministrativo del Tribunale, che concordano sulla adozione delle misure di cui appresso;

ritenuto che

- va adottato, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 maggio 2020, il provvedimento di rinvio di gran parte delle udienze civili (ivi comprese quelle di lavoro e previdenza) e penali a data successiva al 31.5.2020, con le esclusioni di cui appresso, giacché l'emergenza epidemiologica che lo consente, ex art. 83 co. 7 lett. g) D.L. n. 18/2020 nel testo attualmente vigente, è ancora in atto, alla luce del citato parere dell'Autorità Sanitaria Locale, per il tramite del Presidente della Regione Molise, dal quale non vi è ragione allo stato di discostarsi se non per le limitate eccezioni di cui appresso;

- a parte le esclusioni dal rinvio previste dalla legge (infra sub A/1-2), le altre di cui appresso (A/3 e ss.) si giustificano, nella logica del parziale progressivo graduale ritorno al regime ordinario nei limiti consentiti dalle misure prese per evitare il diffondersi ulteriore del contagio, per le seguenti considerazioni:

A/3) Le udienze del Tribunale del Riesame, indipendentemente dalla richiesta di trattazione delle parti, perché: a) si tratta di udienze intrinsecamente urgenti; b) il loro rinvio, talora ulteriore rispetto a quello già disposto *ex lege* fino all'11.5.2020, a data successiva al 31.5.2020 le renderebbe ingestibili (in prossimità del periodo feriale, durante il periodo feriale o dopo il periodo feriale) per il loro accumularsi e con ciò aggraverebbe i rischi, derivanti dalla emergenza epidemiologica in atto,



7

connessi alla loro celebrazione.

A/4) Le udienze penali relative a procedimenti con uno o più imputati sottoposto/i a misura cautelare, da celebrarsi obbligatoriamente ai sensi del comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 o ai sensi del comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 del 8.4.2020, anche con riguardo agli imputati non sottoposti a misura cautelare o sottoposti a misura cautelare ma non richiedenti la celebrazione dell'udienza, quando la separazione delle posizioni determinerebbe incompatibilità per lo stesso giudice di trattare tutti i procedimenti eventualmente da separarsi. Tanto perché: a) si tratta di udienze intrinsecamente urgenti; b) il loro rinvio, talora ulteriore rispetto a quello già disposto *ex lege* fino all'11.5.2020, a data successiva al 31.5.2020 le renderebbe ingestibili (in prossimità del periodo feriale, durante il periodo feriale o dopo il periodo feriale) per il loro accumularsi e per il frazionamento del procedimento che si determinerebbe rimettendo alla decisione degli imputati sottoposti a misura la loro celebrazione, con riflessi sulla compatibilità del medesimo giudice a trattare tutti i vari procedimenti frazionati.

A/5) Le udienze penali per le quali sia prevista la sola discussione, dinanzi ai giudici togati tutti, dinanzi ai GOP solo nel caso in cui siano in grado di operare da remoto, a condizione che le parti consentano alla loro trattazione da remoto secondo le previsioni di cui all'art. 83 co. 12 bis D.L. n. 18/2020 nel testo attualmente vigente ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dal ruolo di ciascun giudice, monocratico o collegiale, perché solo in caso di trattazione da remoto, subordinata *ex lege* al consenso delle parti, non si porrebbero problemi di sicurezza;

A/6) le udienze civili, di lavoro e previdenza - di tutti i giudici, quanto ai GOP solo nel caso in cui siano in grado di operare da remoto - che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, che saranno svolte - ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dal ruolo di ciascun giudice, monocratico o collegiale - mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice farà comunicare con congruo preavviso ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni si darà atto nel processo verbale.

Tali udienze potranno essere tenute, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. f) D.L. n. 18/2020, perché tali modalità di celebrazione non pongono problemi di sicurezza.

A/7) Le udienze civili, di lavoro e previdenza - di tutti i giudici, quanto ai GOP solo nel caso in cui siano in grado di operare da remoto - che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, che saranno svolte mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020. Le eventuali camere di consiglio si svolgeranno mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Dette udienze saranno fissate dal giudice, che darà congruo preavviso ai difensori delle parti della data fissata ed assegnerà



termine - eventualmente differenziato per ciascuna parte - per il deposito telematico delle note scritte, disponendo, altresì, che la cancelleria inserisca nello "storico" del fascicolo processuale l'annotazione "trattazione scritta".

Tali udienze potranno essere tenute, perché tali modalità di celebrazione, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, non pongono problemi di sicurezza.

- Per il periodo successivo (1.6.2020/31.7.2020) vanno adottate le misure di cui appresso, diverse da quelle del rinvio delle udienze, applicabili anche nel periodo di sospensione;

DISPONE

A. Dal 12 maggio 2020 al 31.5.2020 le udienze dei procedimenti civili, ivi compresi i procedimenti di lavoro e previdenza, e penali, pendenti presso il Tribunale di Campobasso e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso saranno tempestivamente rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2020 - ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv. con modd. in L. n. 27 del 2020, come modificato dall'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8.4.2020 e dall'art. 3 D.L. n. 28 del 30.4.2020 - tenendo anche conto dei criteri di priorità fissati nel programma di gestione, eccetto:

1) Quelle relative ai procedimenti indicati al comma 3 dello stesso art. 83 D.L. D.L. n. 18/2020.

La dichiarazione di urgenza di cui all'art. 83, co. 3, lett. a), ultimo periodo del D.L. n. 18 del 17.3.2020, per le cause civili, di lavoro e previdenza non ancora iniziate, da farsi con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso, è delegata: a) al Presidente di Sezione dott. Enrico Di Dedda per le cause di competenza del Tribunale; b) alla coordinatrice del settore civile dell'Ufficio del Giudice di Pace per le cause di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace.


Per le cause civili, di lavoro e previdenza già iniziate detta dichiarazione sarà fatta, come per legge, con provvedimento, egualmente non impugnabile, del giudice istruttore o del presidente del collegio. Nell'esercizio di tale potere, i giudici come sopra delegati o competenti *ex lege* a provvedere in ordine alla dichiarazione di urgenza dovranno valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento.

Le cause civili, di lavoro e di previdenza non rinviabili a norma del citato art. 83 co. 3 D.L. cit., ricorrendone le condizioni, ove possibile, saranno tenute con le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. f) e h) stesso D.L., al pari di quelle rinviabili ai sensi dello stesso co. 3 dell'art. 83 D.L. cit., escluse dal rinvio come di seguito previsto ai punti 6) e 7).

2) Quelle indicate nel comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 del 8.4.2020.

3) Le udienze del Tribunale del Riesame, indipendentemente dalla richiesta di trattazione delle parti.

4) Le udienze penali relative a procedimenti con uno o più imputati sottoposto/i a misura cautelare, da celebrarsi obbligatoriamente ai sensi del comma 3 dell'art. 83 D.L. D.L. n. 18/2020 o

 9

ai sensi del comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 del 8.4.2020, anche con riguardo agli imputati non sottoposti a misura cautelare o sottoposti a misura cautelare ma non richiedenti la celebrazione dell'udienza, quando la separazione delle posizioni determinerebbe incompatibilità per lo stesso giudice di trattare tutti i procedimenti eventualmente da separarsi.

5) Le udienze penali per le quali sia prevista la sola discussione, dinanzi ai giudici togati tutti, dinanzi ai GOP solo nel caso in cui siano in grado di operare da remoto, a condizione che le parti consentano alla loro trattazione da remoto secondo le previsioni di cui all'art. 83 co. 12 bis D.L. n. 18/2020 nel testo attualmente vigente, ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dal ruolo di ciascun giudice, monocratico o collegiale.

6) le udienze civili, di lavoro e previdenza - di tutti i giudici, ma quanto ai GOP solo nel caso in cui siano in grado di operare da remoto - che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, che saranno svolte - ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dal ruolo di ciascun giudice monocratico o collegiale - mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice farà comunicare con congruo preavviso ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni si darà atto nel processo verbale.

Tanto, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. f) D.L. n. 18/2020.

7) Le udienze civili, di lavoro e previdenza - di tutti i giudici, ma quanto ai GOP solo nel caso in cui siano in grado di operare da remoto - che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, che saranno svolte mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020. Le eventuali camere di consiglio si svolgeranno mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Dette udienze saranno fissate dal giudice, che darà congruo preavviso ai difensori delle parti della data fissata ed assegnerà termine - eventualmente differenziato per ciascuna parte - per il deposito telematico delle note scritte, disponendo, altresì, che la cancelleria inserisca nello "storico" del fascicolo processuale l'annotazione "trattazione scritta";

B. Nel periodo di sospensione parziale (12.5.2020/31.5.2020) limitatamente all'attività giudiziaria come sopra non sospesa, fermo quanto già previsto nella lett. A che precede:

1) Le udienze penali e civili saranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p. e ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, come consentito dall'art. 83, co. 7, lett. e) D.L. n. 18/2020.



2) Come previsto dell'art. 83, comma 12 del D.L. n. 18\2020 nel testo attualmente vigente, sino al 31 luglio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art 146 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271/1989.

3) Come previsto dall'art. 12 bis D.L. n.18\2020 nel testo attualmente vigente, fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

C. Nel periodo successivo alla sospensione parziale, dall'1.6.2020 fino al 31.7.2020 si applicheranno le stesse disposizioni di cui alla lettera B che precede.

D. Come previsto dall'art. 83 commi 12 quater, 12 quater.1, 12 quater.2, 12 quinquies, 13, 14 e 15 D.L. n.18\2020 nel testo attualmente vigente:

- 12 quater -

Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non

può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

12-quater.1 –

Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

- 12-quater.2 –

Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

- 12-quinquies.



Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

13.

Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 94, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14.

Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15.

Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

E. Restano ferme, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, tutte le disposizioni già dettate nei provvedimenti già emessi e sopra richiamati compatibili con quelle di cui al presente provvedimento, in particolare, quelle di cui al provvedimento n. 857 U. del 10.3.2020 in materia di:

- a) limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- b) limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) fissazione e trattazione delle udienze;

e) iscrizione al ruolo, pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, deposito atti: ai sensi dell'art. 83 co. 11 del D.L. n. 18/2020, fino al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16 - bis, comma 1 - bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Restano, altresì, ferme le ulteriori disposizioni, di cui al proprio provvedimento n. 1260/20 del 21.4.2020, nonché all'analogo provvedimento del 17.4.2020, per prevenire il contagio in seguito all'aggiornamento del DVR relativo alle due sedi del Tribunale di Campobasso e del DVR relativo all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso;

F. Il Dirigente Amministrativo per il Tribunale è invitato a modificare, se necessario, di concerto con questo Presidente, il piano delle presenze del personale amministrativo in Tribunale, onde assicurare l'assistenza necessaria all'implemento dell'attività giurisdizionale dal 12.5.2020 al 31.7.2020.

G. L'eventuale adozione di ulteriori linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze ex art. 83 co. 7 lett. d) D.L. n. 18/2020 è riservata all'esito della necessaria interlocuzione con il Presidente di Sezione, i Coordinatori dei vari settori, il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà applicato presso il Tribunale di Campobasso, nonché, nelle parti compatibili, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

- Il Presidente dei singoli collegi e i giudici monocratici provvederanno ai relativi adempimenti consequenziali.

- Sono, sin d'ora, fatte salve disposizioni legislative che, anche in contrasto con il presente provvedimento, dovessero, *medio tempore*, intervenire.

- Il personale addetto alla vigilanza delle sedi giudiziarie provvederà a contingentare gli accessi del pubblico e ad assicurare il rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nelle aree comuni secondo le disposizioni impartite dal Procuratore Generale.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *home page* del sito internet del Tribunale e in quella del sito dell'Ufficio del Giudice di Pace, comunicato ai Magistrati (anche onorari) e al personale



amministrativo in servizio presso detti Uffici, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Presidente della Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise, al D.G. dell'ASREM, alle RSU e ai RSL.

Campobasso, 5.5.2020



Il Presidente del Tribunale
(dott. Salvatore Casiello)



CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Segreteria Generale P.zza V. Emanuele II - 86100 CB tel.0874/400244-245- Fax 0874/97445

E-mail ca.campobasso@giustizia.it Pec. ca.campobasso@giustiziacerit.it

Prot. n. 2404

Campobasso, 5/5/2020

OGGETTO Emergenza epidemiologica da COVID-19. Richiesta ai sensi dell'art. 83, co. 6 D.L. 17/3/2020 n.83

07000602202		
Tribunale di Campobasso		
N. 1410	05 MAG 2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Microattività	Allività
Fascicolo	Sottofascicolo	

AL SIG. PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA
PRESSO CORTE DI APPELLO
SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI SORVEGLIANZA
CAMPOBASSO

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PER I MINORENNI
CAMPOBASSO

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI
CAMPOBASSO

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI CAMPOBASSO

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
DI CAMPOBASSO

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
CAMPOBASSO
ISERNIA
LARINO

E p.c. AL PRESIDENTE DI SEZIONE SEDE

AI SIGG.RI CONSIGLIERI SEDE

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO SEDE

Visto: *alti*
05 MAG 2020
Campobasso,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot. Salvatore CASTELLO

Si trasmette, in allegato, la nota della Regione Molise, riferita all'oggetto, per i provvedimenti di cui all'art. 83, co.6 D.L. 17/3/2020, n.18.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE


- Dr. Rossana *tekkurda*



Il Presidente

Regione Molise

Presidenza



Alla Presidente
della Corte di Appello di Campobasso
Dott.ssa Rosanna Iesulauro
SEDE

E p.c.

Al Direttore generale ASREM
Avv. Oreste Florenzano
SEDE

**OGGETTO: Corte di Appello di Campobasso – Emergenza epidemiologica da COVID-19.
Richiesta ai sensi dell'art. 83, co. 6 D.L. 17.03.2020, n. 18 – Richiesta parere**

Gentile Presidente,

con riferimento alla Sua nota, relativa all'oggetto, si trasmette il parere espresso dal Direttore generale dell'ASREM, Dott. Oreste Florenzano, di cui all'allegato.

Cordiali saluti

Dott. Donato Toma
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art.24 del D.lgs. 07.03.2005, n.82



ASREM

DIREZIONE GENERALE

Direttore Avv. Oreste Florenzano

tel: 0874/409862-863 e-mail: direzione.generale@asrem.org

Campobasso,

Prot. n.

**Al Presidente della Regione Molise
Dott. Donato Toma
CAMPOBASSO**

Oggetto: Richiesta parere Corte di Appello di Campobasso (rif. Sua nota prot.n.67833/2020) – riscontro.

In riferimento alla richiesta di cui alla nota in oggetto richiamata si rappresenta quanto di seguito.

A partire dal 4 maggio, con una periodicità di 14 giorni, gli effetti dell'allentamento del lockdown disposto dal DPCM del 26 Aprile 2020 saranno costantemente monitorati dal Governo centrale sulla base delle evidenze relative ad una serie di indicatori regionali, con particolare riferimento alla stabilità di trasmissione dell'infezione da SARS-COV-2 nell'ambito regionale e alla tenuta dei servizi sanitari rispetto all' impatto di una possibile, conseguente, ripresa dei contagi.

L'ampia variabilità relativa all'aderenza della popolazione alle misure restrittive previste dalla normativa vigente, l'estrema diffusività del virus, la presenza di una percentuale non quantificabile e ragionevolmente sottostimata di soggetti asintomatici tra la popolazione e la durata del periodo di incubazione della malattia impediscono, allo stato e in assenza di dati, di procedere ad una valutazione predittiva attendibile del possibile grado di diffusione del contagio in ambito regionale relativo alla Fase 2.

Le evidenze attuali, al contempo, documentano che la circolazione del virus in Regione Molise è ancora in atto ed in aumento, a prescindere dall'allentamento delle misure di contenimento vigenti e molto prossimo al valore soglia previsto come cut off per il ripristino di quelle proprie della fase 1 .

Alla luce di quanto premesso e per quanto di competenza, pertanto, si ritiene ragionevole - in un'ottica prudenziale di tutela della salute pubblica - una proroga del rinvio delle udienze, fatte salve le funzioni essenziali, fino al 31 maggio. Successive ulteriori valutazioni saranno subordinate alla disponibilità dei dati del monitoraggio previsto.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Virginia Scafartot

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Oreste Florenzano)

Regione Molise - A.S.Re.M.

Sede Legale: Via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso - C.F./P. IVA 01546900703

tel: 0874 4091 - PEC: asrem@pec.it - sito: www.asrem.org



TRIBUNALE ORDINARIO
- CAMPOBASSO -

Prot. n 1412/20/0
del 05.05.2020

Alla sig.ra Presidente della Corte di Appello in sede
Al sig. Procuratore Generale in sede

Trasmetto il seguente provvedimento in bozza, chiedendo il concerto delle
SS.VV. ex art. 83 co. 6 D.L. n. 17 del 2020.

Distinti Saluti.

Campobasso, 5.5.2020

*V=0 si esprime il proprio
Consentimento.
OB - 5 maggio 2020*

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Castello



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Il Presidente della Corte
dr. Rossana Ilesuauero

IL PRESIDENTE

visti

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 1, lett. k, e l'art. 2;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23 febbraio 2020 e recanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere l) e m);
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23 febbraio 2020, recante "Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 26 febbraio 2020, recante "Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2020, recante "Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni

07000602202 Tribunale di Campobasso		
N. 1413	05 MAG 2020	
JOR	CC	RUD
Amministrativa	Contenzioso	Assistenti
Procuratore	Sottosegretario	

Visto: *elt*
Campobasso, 05 MAG 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Salvatore CASTELLO

n. di 07000602202 Tribunale di Campobasso		
N. 1419	05 MAG 2020	
UOR	CC	RUD
Funzione	Materiale	
Fascicolo	Sottofascicolo	



Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di CAMPOBASSO

A.O.O. 07000600703 - U.O. Segreteria Generale

Prot. inf. 1569/2020/U

Campobasso, 5 maggio 2020

Al Sig. PRESIDENTE del
TRIBUNALE di
CAMPOBASSO

OGGETTO: Misure organizzative relative all'emergenza COVID-19.

Vista la bozza del provvedimento trasmessa in data odierna con nota prot. n. 1412/2020, si esprime il proprio assenso, ex art. 83, comma 6, D.L. n. 17 del 2020, alle misure organizzative che la S.V. intende adottare.

Cordiali saluti.

IL PROCURATORE GENERALE REGGENTE
dott. Antonio La Rana

Visto: *atti*
Campobasso, 05 MAG 2020
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Salvatore CASIELLO